

Rep. n.

Fasc. n.

**COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventi (2020)**, il giorno
del mese di Luglio.

In Firenze, via Dè Ginori n. 10.

Avanti a me **Dott. Francesco Donnini, Notaro in Prato, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato**, sono comparsi i signori:

- **TOSI MARIA CECILIA**, dirigente, nata a Tripoli il _____, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Patrimonio, e TPL" e quindi in rappresentanza della "CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" con sede in Firenze, Via Cavour n.1 - Palazzo Medici Riccardi - codice fiscale 80016450480, partita I.V.A. 01709770489, al presente atto autorizzata con decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29 Dicembre 2017 e con Determinazione Dirigenziale n. 985 del 10 Giugno 2020;

- **POCCIANTI GIOVANNI**, libero professionista, nato a Firenze il _____, il quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Amministratore Unico della società "CASTELLO DI MUGNANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", società unipersonale con sede in Firenze Via Lorenzo Il Magnifico n. 10, capitale sociale di Euro 42.120,00 (quarantaduemilacentovevinti virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 04338040480 ed al numero 442283 del Repertorio Economico Amministrativo, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

- visto il Regolamento Provinciale per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del giorno 24 Aprile 2019;

- richiamate le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27 Giugno 2018 e le successive variazioni: Variazione n. 1 con Delibera di Consiglio metropolitano n. 84 del 17 ottobre 2018, Variazionr n. 2/Nota di aggiornamento con ddelibera del Consiglio metropolitano n. 111 del 19 Dicembre 2018, Variazione n. 3 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 1 del 16 Gennaio 2019 e Variazione n. 4 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 30 del 27 Marzo 2019 e Variazione

n. 5 con Delibera di Consiglio Metropolitan n. 44 del 24 Aprile 2019, con la quale sono state approvate le variazioni al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 relativamente al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni contenuto nella sezione operativa parte seconda;

- vista la legge n.56 del 7 aprile 2014 e in particolare il comma 16 dell'art. 1, in base al quale la CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e il comma 47 dello stesso art. 1, in base al quale spetta alla CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna CITTÀ METROPOLITANA succede a titolo universale;

E PREMESSO:

- che la CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE è proprietaria di due aree adiacenti poste ai margini della carreggiata della **S.P. n. 66 "Della Panca", presso il Comune di Greve in Chianti, in Località Castello di Mugnana**, in un tratto in cui negli anni passati è stato rettificato il tracciato stradale;

- che nel rispetto delle norme regolamentari vigenti è stato deciso dall'Ente proprietario di procedere all'alienazione di tale relitto a trattativa privata;

- che allo stato attuale questa striscia di terreno, proprio per la sua conformazione fisica e la sua ubicazione è totalmente inutilizzata dall'Ente proprietario;

- che la società "CASTELLO DI MUGNANA - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" ha manifestato l'interesse all'acquisto del suddetto relitto stradale;

- che con lettera prot. 12403 del 12 Marzo 2018 la Città metropolitana di Firenze ha inviato alla società "CASTELLO DI MUGNANA - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" la proposta di vendita per l'area in oggetto per un importo pari € 6,00/mq e che la società "CASTELLO DI MUGNANA - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in data 19 Marzo 2018 ha accettato la proposta di vendita per un importo complessivo di Euro 4.380,00 (quattromilatrecentottanta virgola zero zero);

- che con Determinazione Dirigenziale n. 985 del 10 Giugno 2020 è stata dunque approvata l'alienazione del suddetto relitto alla società sopra costituita per l'importo di Euro 4.380,00 (quattromilatrecentottanta virgola zero zero) come offerto;

- che il legale rappresentante della Società dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di legge richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione,

TUTTO CIO' PREMESSO

##

da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONSENSO ED IMMOBILE

La **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**, come sopra rappresentata, con ogni garanzia di fatto e di diritto,

VENDE

alla Società "**CASTELLO DI MUGNANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**" che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, la **piena proprietà** dei seguenti beni immobili posti in **Comune di Greve in Chianti, località Mugnana**, e precisamente:

- terreno di forma irregolare posto al margine della carreggiata della S.P. n. 66 "Della Panca", in un tratto in cui negli anni passati è stato rettificato il tracciato stradale. Tale area, ha una giacitura pianeggiante, una superficie approssimativa di mq 730 (settecentotrenta) e costituisce di fatto, una porzione di tronco stradale dismesso della SP. 66 ed è completamente inutilizzata della Città Metropolitana di Firenze.

Confini: CASTELLO DI MUGNANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA su tre lati, salvo se altri.

Detti beni risultano riportati al Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti:

- nel foglio di mappa 45:
- part. 222, qualità relitto stradale, sup. are 03 ca 30;
- nel foglio di mappa 56:
- part. 1665, qualità relitto stradale, sup. are 04 ca 00.

ARTICOLO 2 - PREZZO

Le parti dichiarano che il prezzo della vendita suddetta, stabilito nella somma di **Euro 4.380,00 (quattromilatrecentottanta virgola zero zero)** è stato regolato come meglio indicato nel prosieguo del presente atto, pertanto la parte venditrice ne rilascia ampia quietanza, dichiarando di non avere altro a pretendere e rinuncia ad ogni ipoteca legale.

ARTICOLO 3 - PRECISAZIONI

Nella vendita, a corpo e non a misura, sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, e le eventuali servitù attive o passive risultanti dai titoli di provenienza o dallo stato dei luoghi.

La parte venditrice dichiara che la zona è soggetta ai vincoli riportati nel certificato di destinazione urbanistica allegato al presente atto, in prosieguo meglio citato rilasciato in data 24 Febbraio 2020, dal Comune di Greve in Chianti.

La parte alienante dichiara che alla data odierna non sono

intervenute variazioni nelle prescrizioni urbanistiche dal certificato stesso indicate, dichiara inoltre che il terreno in oggetto è stato assoggettato a verifica di interesse culturale (art.12 D.Lgs. 42/2004).

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con nota prot. n. 0038868/2019 del 31 Luglio 2019, ha comunicato che il bene in questione, non presentando interesse, artistico, storico, archeologico o etno-antropologico, non rientra fra quelli di cui all'art.12 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4 - GARANZIE

La parte venditrice garantisce la parte acquirente da ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale, dichiarando che sul terreno in oggetto non gravano ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, ed altri oneri di natura personale o reale, che possano limitarne il pieno godimento o da prelievi agrarie ai sensi della Legge n. 590 del 26 Maggio 1965 e della Legge n. 817 del 14 Agosto 1971, che ne possano diminuire il pregio o la disponibilità.

ARTICOLO 5 - PROVENIENZA

La SP 66 è stata dichiarata bene provinciale con Decreto Ministeriale del 26/09/1960 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 264 del 27/10/1960.

La particella 222 del foglio di mappa 45 del comune di Greve in Chianti è stata originata a seguito di variazione del 25/10/2019 protocollo n. FI0120851 in atti dal 25/10/2019 presentato il 24/10/2019 (n. 120851.1/2019) come relitto stradale da frazionamento di partita speciale strada pubblica. A seguito di istanza n. 144952/19, con variazione d'ufficio del 05/11/2019 protocollo n. FI0147951 in atti dal 06/11/2019 la particella è stata intestata a Città Metropolitana di Firenze intestazione relitto stradale (n. 144952.1/2019).

La particella 166 del foglio di mappa 58 del comune di Greve in Chianti è stata originata a seguito di variazione del 18/10/2019 protocollo n. FI0117297 in atti dal 18/10/2019 presentato il 17/10/2019 (n. 117297.1/2019) come relitto stradale da frazionamento di partita speciale strada pubblica. A seguito di istanza n. 144952/19, con variazione d'ufficio del 05/11/2019 protocollo n. FI0147951 in atti dal 06/11/2019 la particella è stata intestata a Città Metropolitana di Firenze intestazione relitto stradale (n. 144952.1/2019).

ARTICOLO 6 - POSSESSO

Gli effetti economici e giuridici del presente atto decorrono da oggi.

ARTICOLO 7 - ALTRE DICHIARAZIONI

#p#

Il prezzo di questa compravendita è stabilito ed a me dichiarato, in **Euro 4.380,00 (quattromilatrecentottanta virgola zero zero)**.

Con riferimento all'art. 35, comma 22 del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, con legge 4 Agosto 2006 n. 248, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, le parti, nel dichiararsi consapevoli delle conseguenze e responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che il prezzo del presente atto è stato interamente corrisposto mediante un bonifico bancario

di Euro 4.380,00 (quattromilatrecentottanta virgola zero zero), effettuato in data

a mezzo

In ordine al pagamento sopra descritto la parte venditrice, rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo e rinuncia all'ipoteca legale;

- la parte venditrice dichiara di non essersi avvalsa di un mediatore;

- la parte acquirente dichiara di non essersi avvalsa di un mediatore.

La parte venditrice consegna a me Notaio il certificato di destinazione urbanistica, riguardante l'area oggetto del presente atto, rilasciato dal Responsabile del Settore 5 del Comune di Greve in Chianti in data 24 Febbraio 2020. Tale certificato si allega al presente atto sotto le lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

La parte alienante dichiara che alla data odierna non sono intervenute variazioni nelle prescrizioni urbanistiche dal certificato stesso indicate, dichiara inoltre che il terreno in oggetto è stato assoggettato a verifica di interesse culturale (art.12 D.Lgs. 42/2004).

ARTICOLO 8 - SPESE E DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente.

Io Notaro ho letto questo atto ai comparenti, che interpellati lo approvano.

Scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su 4 (quattro) pagine oltre la presente di 2 (due) fogli, viene firmato in calce e sul margine del foglio intercalare dai comparenti, e da me Notaro a norma di Legge alle ore